



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Roma
Sedicesima Sezione civile

Il Giudice, dott. Guido Romano, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 72949 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017 posta in deliberazione all'udienza del 10 febbraio 2020, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche e vertente

tra

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. Fabia Mariani,

attrice;

e

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Morera,

convenuta;

Oggetto: contratti bancari

Conclusioni delle parti: come da verbale del 10 febbraio 2020

ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, la [REDACTED] s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullita' e/o indeterminatezza del contratto di c/c ordinario n. 3606474, 14384,3606632 in quanto privo di pattuizioni regolari, per violazione degli artt. 1283



cc, 1284 cc, e l'indeterminatezza delle clausole contrattuali ex 1346 e 1418 cc sul quale la ha redatto gli estratti conto in via unilaterale; accertare e dichiarare l'inutilizzabilità da parte di MPS spa di schede contrattuali in capo a Banca Toscana spa, laddove non ritualmente sottoscritte e con identificativo del funzionario di banca identificato; accertare e dichiarare che MPS spa si è rifiutata di consegnare copia dei documenti bancari ritualmente richiesti, in violazione della norma di legge; accertare e dichiarare la revoca del consenso da parte di Safety Hi tech srl rispetto a schede contrattuali irregolari od irregolarmente pattuite; accertare e dichiarare la inesistenza e/o irregolarità ed indeterminatezza dei contratti di anticipazione bancaria e per la conseguenza applicare i tassi sostitutivi ex lege, con elisione di ogni onere e peso economico non pattuito contrattualmente; accertare e dichiarare la presenza di affidamento in conto accertare e dichiarare la indebita applicazione sul conto di poste a titolo di interessi anatocistici, di CMS, poste ed oneri, ed interessi non pattuiti, per complessivi Euro 414.898,51 Come composti Euro 149.494,50 derivanti dall'applicazione di interessi anatocistici Euro 50.325,40 derivanti dal ristorno commissioni di massimo scoperto Euro 12.043,11 derivanti dal ristorno da spese Euro 175.609,17 derivanti dall'applicazione di interessi attivi

Euro 21.090,20 derivanti dal ricalcolo degli interessi accertare e dichiarare la indebita applicazione sul conto di interessi oltre soglia per complessivi Euro 67.432,19 ed ulteriori Euro 5.722,09, ed effettuare i ricalcoli sul delta interessi ed interessi attivi accertare e dichiarare la nullità delle clausole di determinazione degli interessi e la ingiustizia degli interessi applicati, e disporre il ricalcolo operandolo ex 117 TUB, al tasso BOT

accertare e dichiarare l'assenza di reciprocità tra interessi attivi e passivi e la mancata pattuizione contrattuale post delibera CICR 2000 dichiarando l'applicabilità della sola capitalizzazione semplice accertare e dichiarare l'assenza di pattuizione su oneri e spese e, pertanto annullare le poste non pattuite e ricalcolare le operazioni alla data della stessa disposizione

accertare e dichiarare la presenza di interessi attivi all'esito dei ricalcoli e per epurazione di oneri non dovuti e quantificarli accertare e dichiarare che il conto corrente risulta allo stato chiuso, e per la conseguenza condannare la banca alla restituzione delle somme sopra indicate e pari ad Euro 414.898,51, oltre interessi e rivalutazione dal



dovuto al saldo, ovvero quella diversa somma che dovesse risultare accertare e dichiarare che il tentativo di conciliazione obbligatorio è stato esperito con esito negativo per fatto e colpa di MPS, per la conseguenza condannare la banca alla restituzione delle spese di conciliazione, e condanna alle spese di lite in ogni caso. Condannare MPS spa al ristoro di tutti i danni cagionati anche per la sottrazione di risorse alla ditta e violazione dei doveri di buona fede, e, pertanto alla somma di Euro 83 mila, o quella diversa ritenuta di giustizia».

Si costituiva la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. la quale rassegnava le seguenti conclusioni: «- dichiarare: (A) la carenza di interesse ad agire di parte attrice, non avendo provato l'estinzione del rapporto di conto corrente n. 36064, nonché di qualsiasi altro rapporto dedotto in lite e ad esso collegato; (B) l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. del diritto di parte attrice di chiedere la rettifica del saldo di conto corrente n. 36064 nonché di qualsiasi altro rapporto dedotto in lite e ad esso collegato, e la ripetizione di tutte le somme pagate tramite addebito sul conto corrente medesimo in data precedente al 31 ottobre 2007; (C) l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice di chiedere il risarcimento del danno connesso all'attività commerciale; - nel merito: rigettare tutte le domande di parte attrice, siccome inammissibili, prescritte, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. In ogni caso: in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse domande, dichiarare l'avvenuta compensazione del minor credito riconosciuto a parte attrice con quello maggiore da questa dovuto alla BANCA».

Istruita la causa mediante consulenza tecnica, successivamente, all'udienza del 10 febbraio 2020, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.

La società [REDACTED] ha instaurato il presente giudizio nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. al fine di sentire accertare che sui conti corrente nn. 3606474, 14384 e 3606632 la banca convenuta ha applicato interessi anatocistici ed usurari nonché commissioni di massimo scoperto ed altre spese illegittime.

Al fine di determinare la correttezza dell'applicazione degli interessi sui rapporti in esame (ed al fine di rideterminare il saldo del



conto corrente), è stata disposta dal Tribunale consulenza tecnica affidata al dott. [REDACTED]

L'ausiliare del giudice - le cui conclusioni, comunque, non appaiono adeguate ai quesiti posti ed all'oggetto della causa, in quanto, da un lato, il consulente tecnico ha illegittimamente esteso l'analisi ad altri conti correnti non oggetto della controversia e, dall'altro, la relazione (peraltro, errata anche in relazione alla individuazione delle singole ipotesi previste nei quesiti) si presenta del tutto priva di motivazione "contabile" avendo svolto l'ausiliare del giudice delle valutazioni giuridiche (in particolare con riferimento all'anatocismo) demandate esclusivamente al giudicante - al termine del proprio lavoro, ha evidenziato che: 1) il conto corrente ordinario n. 36064.74 risulta acceso in data 16/07/1992 e il cui ultimo estratto conto disponibile è datato 31 dicembre 2010; 2) il conto corrente anticipi sbf n. 36066.32 risulta acceso in data 03/08/1992 e il cui ultimo estratto conto disponibile è datato 31 dicembre 2008, le cui competenze trimestrali risultano addebitate tramite giroconto sul rapporto n. 36067.74; 3) il conto corrente anticipi sbf n. 143.84 risulta acceso in data 25/06/1998 ed estinto in data 04 febbraio 2005 le cui competenze trimestrali risultano addebitate tramite giroconto sul rapporto n. 36067.74. Inoltre, il consulente ha evidenziato che, fatta eccezione per il conto anticipi n. 143.84 estinto in data 04.02.2005, per tutti gli altri rapporti l'ultima documentazione disponibile è antecedente alla data dell'atto di citazione per cui non è possibile stabilire se detti rapporti fossero ancora in essere al momento dell'introduzione del giudizio.

Sotto altro profilo, giova osservare come la parte attrice non ha depositato in atti i contratti di conto corrente (che peraltro la società attrice non ha negato avere sottoscritto).

Inoltre, il consulente tecnico ha, poi, rappresentato le gravi carenze documentali. Infatti, per il conto corrente ordinario n. 36064.74 si riscontra la presenza degli estratti conto dall'apertura del 16/07/1992 al 31/12/2010 ad eccezione dei seguenti periodi che risultano mancanti o incompleti: - 4° trimestre 1996; - 1° trimestre 2002; - 4° trimestre 2002; - intero anno 2004; - 1° trimestre 2006; - 1° trimestre 2007; - dal 1 aprile 2009 al 30 novembre 2010. Per il conto anticipi sbf n. 36066.32 si riscontra la presenza degli estratti conto dall'apertura del 03/08/1992 al 31/12/2008 ad eccezione dei seguenti periodi che risultano mancanti o incompleti: - 4° trimestre 1996; - 2° e 3° trimestre 1997; - 3° trimestre 2001; - 1° e 3° trimestre 2004; - intero anno 2006; - 4°



trimestre 2007. Per il conto anticipi sbf n. 143.84 si riscontra la presenza degli estratti conto dall'apertura del 25/06/1998 al 04/02/2005 ad eccezione dei seguenti periodi che risultano mancanti o incompleti: - 1° trimestre 2002.

Ebbene, alla luce della incompletezza della documentazione la domanda deve essere rigettata.

Infatti, secondo costante giurisprudenza, nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida *causa debendi*, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione (Cass., 23 ottobre 2017, n. 24948, nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva condannato la banca alla restituzione al correntista delle somme indebitamente trattenute, nonostante la produzione in giudizio soltanto di una parte degli estratti conto in cui erano state annotate le rimesse oggetto della domanda di ripetizione; si veda, altresì, Trib. Bari, 22 settembre 2016).

Più nel particolare, è stato affermato che, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi (Cass., 13 ottobre 2016, n. 20693: nella specie, la Corte ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data; in questo senso, si veda anche Cass., 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass., 20 settembre 2013, n. 21597 e, nella giurisprudenza di merito, App. Milano, 7 ottobre 2015, n. 4548 secondo il quale spetta a colui che agisce in giudizio a titolo di ripetizione di indebito, o anche al fine di chiedere la rideterminazione dei rapporti di dare-avere tra le parti, provare l'ammontare degli indebiti



da restituire o da espungere dal conto. Una volta esclusa la validità della clausola in base alla quale sono stati calcolati gli interessi, soltanto la produzione degli estratti conto a partire dalla data di apertura del contratto consente di pervenire, attraverso l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti, determinazione dell'eventuale credito del correntista e alla quantificazione degli importi da espungere dal conto. Né può ritenersi che per la determinazione del saldo del conto corrente siano sufficienti gli estratti conto scalari in quanto essi rappresentato soltanto i conteggi degli interessi attivi e passivi ma non consentono di individuare le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire esattamente tutti i movimenti, effettuati nell'arco di tempo considerato). Tali principi sono stati anche recentemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale il correntista, che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto (Cass., 22 febbraio 2018, n. 4372).

L'incompletezza della documentazione (assenza dei contratti, assenza di numerosi estratti conto) rende, dunque, impossibile procedere agli accertamenti richiesti nell'atto di citazione.

Non ignora il Tribunale che, recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha (condivisibilmente) affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta esclusa la validità di talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura; non trattandosi tuttavia di prova legale esclusiva, all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista (Cass., 4 aprile 2019, n. 9526: nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva respinto integralmente la domanda della banca di condanna del correntista al pagamento del saldo passivo, in mancanza di un solo estratto conto relativo ad un periodo in cui il correntista aveva ammesso l'assenza di movimentazioni nel rapporto).

Tuttavia, ritiene il Tribunale che tale principio non possa essere applicato nel caso di specie. Infatti, è assolutamente condivisibile che la completezza degli estratti-conto assolve alla necessità di un accertamento fattuale, la ricostruzione del rapporto di dare/avere tra correntista e banca, ma non si tratta di una prova legale esclusiva, atteso che possono concorrere, all'individuazione del saldo finale, anche altre evidenze



probatorie, non solo documentali, ed argomenti di prova possono anche essere suggeriti al giudice dalla stessa condotta del correntista. Ebbene, nel caso che ha dato vita all'arresto da ultimo menzionato, mancava l'estratto conto relativo ad un unico trimestre infrannuale, il che non rendeva necessariamente del tutto incerta la ricostruzione del rapporto, occorrendo dare il giusto rilievo alle altre risultanze probatorie, implicanti comunque un saldo a debito del correntista, sin dall'inizio del rapporto, nella pressoché assenza di movimentazioni successive. Lo stesso consulente tecnico nominato in quel procedimento, infatti, aveva rilevato che l'unico trimestre mancante, negli estratti conto prodotti, non aveva valenza significativa, essendosi verosimilmente operata una sola operazione di addebito al correntista di scarso rilievo economico.

Al contrario, nel caso di specie, la frammentarietà della documentazione rendono del tutto inattendibile ogni accertamento peritale. Ciò, ad es., è reso evidente dalla circostanza che lo stesso consulente tecnico ha evidenziato i lunghi periodi di vuoti documentali, oltre che l'assenza dei contratti di conto corrente. Inoltre, in relazione al conto corrente n. 36.064.74, l'ultimo estratto conto risale al 31/12/2010; in relazione al conto anticipi n. 36066.32, l'ultima documentazione risale alla data del 31/12/2008. Non è, però, chiaro (come rilevato dal consulente tecnico) se i suddetti conti siano stati estinti alle date indicate ovvero se i relativi rapporti siano proseguiti anche successivamente. In questa prospettiva, la carenza assertiva e documentale conferma le precedenti conclusioni, in quanto non avrebbe alcun senso procedere alla determinazione del saldo del conto ad una data intermedia (peraltro, molto lontana rispetto alla introduzione del giudizio), allorquando non è possibile addivenire all'accertamento del saldo alla chiusura del conto.

Segue il rigetto della domanda proposta dalla [REDACTED]

Parte attrice, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della parte convenuta, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni.

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in persona del dott. Guido Romano, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:



- I) *rigetta le domande proposte dalla [REDACTED]*
- II) *condanna la società attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese della presente procedura che liquida in €. 9.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;*
- III) *pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio.*

Roma, 6 agosto 2020

Il Giudice
(dott. Guido Romano)

